

135
8.11.70
Eccellenza

La lettera pervenutami dall' Ecc. V. in data 6 corr. mi' inti-
ma la chiusura delle scuole, per ciò che riguarda i laici sudditi dello stato
Italiano, allegando per ragione di questa severa misura il non aver noi
tenuto conto né delle disposizioni della legge 13 nov. 1859, né del parti-
colare avvertimento contenuto nella nota inviata il 2 corr. Dico in
primo luogo, che io mi sono immediatamente conformato alla sudd. inti-
mazione, facendo noto ai laici sudditi dello stato Italiano l'ordine ricevu-
to, affinché provvengano altrove alla propria istruzione. Dopo ciò mi sarà
baste di manifestare la profonda sorpresa onde mi ha colpito la let-
tura della seconda nota e il suo confronto colla prima.

Nella prima per ciò che riguarda l'istruzione impartita
ai laici che sono in pari tempo sudditi dello stato italiano, io non sep-
pi e non si rinveniva altro avvertimento se non questo: « che essa non ha va-
lore né per gli istituti, né per le carriere governative » avvertimento che in
una maniera molto esplicita fu letto altresì nella gazzetta ufficiale di
Roma del giorno 3 nov. N. 62 in una notificazione del sig. Provveditore
Jabelli, nella quale avvertivasi il pubblico « che gli studi fatti presso la congre-
gazione dei P. Gesuiti, in quanto debbono preparare alla ammissione negli
istituti governativi, sieno poi Licei o Università, e alle carriere dello stato,
non hanno valore legale, non essendo l'impegnamento che s'imparte pre-
fessato a quello del Governo. Ma nella seconda nota riassumendo il conte-
nuto della prima, si sostituisce ad quelle chiare ed esplicite dichiarazioni un'altre
fase, la cui estensione indeterminata non mi dà un'altro concetto egualmente pre-
ciso e circoscritto di quello che contiene. Imperocchè l' Ecc. V. avea di avermi
avvertito che rispetto a tale istruzione « era in necessità di fare tutte
le riserve di legge » formula la quale potrebbe comprendersi a mai più

250

che non quella prima e chiarissima dichiarazione, e per ciò stesso almeno per me ~~non~~ e per l'uso pratico che doveva farne molto diversa dalla prima. È certamente nel Dec. 189 nella nota h. Nov. essere usata questa frase, come l'ha poi substituita nella nota del 6. io non avrei messo d'informarceli con diligenza di questo nuovo di legge, affine di regolare per me, do quella la mia condotta.

Credo bensì in ambedue le note citate la legge del 15. gno 1859, la quale si dice promulgata nella provincia romana col reale decreto del 26. Dic. ma per quanto io ne abbia fatto ricerca nella Gazzetta ufficiale del giorno 26. che fu il 2. gno (in cui l'E. V. mi ricordava la detta promulgazione come già eseguita) e per quanto ne abbia interrogato persone perite, non mi è stato possibile di ritrovare la detta promulgazione.

Cresce poi a dismisura la mia sorpresa nel leggere oggi nella Gazzetta Off. di Roma del 7. cor. la promulgazione di detta legge citata nelle due note di D. C. Può quindi arguire l'E. V. quanto esser debba il mio rammarico per un tale anzichè esonismo; poiché colla nota del giorno 6, mi veggio rimproverato l'insonnanza di una legge, che non trovo pubblicata se non il giorno 7; e in pena di tale insonnanza intimata la divisa dell'istruzione già incominciata. E questo mio rammarico è tanto più sensibile in quanto che nella Gazzetta Off. del giorno 11. Ottobre n.º 19, si legge che la promulgazione si farà mediante la inserzione dei decreti nella detta Gazzetta; donde conseguiva che io non so comprendere come possa venirmi imputata a colpa l'insonnanza di una legge non ancora esistente.

Tuttavia la pubblicazione della detta legge vedendomi dato agio di esaminarla, mi è sembrato che (quant'anche la supposta colpa non fosse anteriore alla regolare promulgazione della legge) la condotta da me tenuta non sia punita in esplicito colla medesima.

E per me a me sembra che il solo art. 448. sia applicabile

Al caso presente; e trovo a questa mia opinione un valido appoggio
nella prima nota dell' E. V. poichè veggio che Ella (supponendo la
legge già promulgata) a questo solo art. si richiamava la mia
attenzione. Ora in questo art. 245. si ordina che gli istituti
appartenenti a corpi morali non potranno pretendere ad essere
parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno,
agl' istituti summenzionati ecc. la quale disposizione concuona
mirabilmente con la dichiarazione datami da ^{Carlo} Ecc. nella
prima nota 2. g^{ra} e ripetuta dal S^{co} provveditore Gabelli nella
Garretta Off. 3. g^{ra} e si restringe in questo, che gli studi fatti
dai laici Italiani nelle scuole di Comp. d. Gesù non hanno
valore legale, e questa parmi l'unica sanzione, che colpisce
un tal modo d' insegnamento.

Premesse queste considerazioni, che nella mia buona fede, e
a regola di buon senso reputo validissime parmi di poter rinnovare
all' Ecc. V. le proteste del mio più profondo rammarico per la
sua misura che Le è piaciuto di adottare in vista di una
colpa che io non so divenire nell'operato da me,
ed 1° perchè la legge non era ancora promulgata e perciò non
potea essere nè da me conosciuta in obbligatoria.

2° perchè supposto esistendo già in vigore la legge, gli art. 246
e 247 che mi si oppongono, riguardano l'istruzione data dai
privati cittadini, e non dai corpi morali.

3° perchè la nota 2. g^{ra} (della quale mi viene imputata la
non usanza) non mi dava altro avvertimento, tranne che, il nostro
insegnamento, perciò che riguarda i sudditi Italiani laici, non ha
valore legale, al che non fui fatta la minima opposizione.

4° perchè l'art. 245 della citata legge, al quale l' E. V.
si richiamava la mia attenzione, e che veramente riguarda il caso
nostro, nulla prescrive che sia stato da me violato.

Andrò ora a un altro alla notizia da lei tracciata
tami nella seconda nota 6. g^{ra}. ed esclusi affatto i laici sudditi
dello Stato Italiano limito la nostra istruzione ai soli collegi

steri, e fra gl' Italiani e quelli che per non aver lasciati
chierici non sono compresi nel divieto ultimamente fatto
e quindi vengono compresi nella stessa legge.

Roma 8, g^{to} 1870

Il Rettore del Coll. Romano